



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 06

del 24 GEN. 2019

OGGETTO:

<<Convenzione ex art. 14 del CCNL 22/01/2004 del comparto funzioni locali relativa all'utilizzo a tempo parziale di personale dipendente del Comune di San Giovanni La Punta - Approvazione Schema>>.

L'anno duemiladiciannove addi 24 del mese di Gennaio

alle ore 17,30 nella Casa comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale,

con l'intervento dei Signori

		Pres.	Ass.	
1) Sig.	Bellia Antonino	X		SINDACO
2) Sig.	Calvagno Antonino	X		ASSESSORE
3) Sig.	Gugliotta Michele		X	ASSESSORE
4) Sig.	Litrico Santo	X		ASSESSORE
5) Sig.	Calanna Giuseppina	X		ASSESSORE

Risultano presenti n. 4

Risultano assenti n. 1

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. **Antonino Bellia**

Assiste il **Vice** Segretario del Comune **Dott.ssa Natalia Torre**

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sig. Antonino Bellia - Sindaco;

Vista l'unita proposta di delibera ad oggetto: <Convenzione ex art. 14 del CCNL 22/01/2004 del comparto funzioni locali relativa all'utilizzo a tempo parziale di personale dipendente del Comune di San Giovanni La Punta - Approvazione Schema>>;

Preso atto che la stessa è corredata dei pareri di legge;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 17/05/2018 entrato in vigore il 28/06/2018;

Ritenuta la medesima meritevole di approvazione;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Approvare l'unita proposta di delibera ad oggetto: <<Convenzione ex art. 14 del CCNL 22/01/2004 del comparto funzioni locali relativa all'utilizzo a tempo parziale di personale dipendente del Comune di San Giovanni La Punta - Approvazione Schema>>.

La Giunta Comunale, altresì, con ulteriore votazione all'unanimità

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i., stante l'urgenza nel provvedere.



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

sangiovanlapunta@pec.it - 95037 - Piazza Europa sn - tel. 0957417111 - Fax 0957410717 - C. F. 00453970873 -
www.sangiovanlapunta.gov.it

SETTORE AA. GG. e II.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

I SOGGETTI PROPONENTI

Settore/Servizio
Competente

Sindaco/Assessore

IL SINDACO
(Antonino Bellia)

OGGETTO: Condivisione ex art. 14 del CCNL 22/01/2018 del comparto funzioni locali relative all'utilizzo e tempo parziale di personale ^{indipendente} del Comune di San Giovanni La Punta - Approvazione Scheme.

ELENCO ALLEGATI:

Scheme di Condivisione

li _____

UFFICIO SEGRETERIA

Esaminata ed approvata dalla Giunta Comunale nell'adunanza del 24/01/2019 con deliberazione n° 06 ore 17:30

CONTROLLI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Visto il contenuto dell'istruttoria della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma I, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, esprime il seguente parere:

FAVOROVOL

Data

24/1/2019

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Visto il contenuto dell'istruttoria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1 della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ed alla copertura finanziaria del provvedimento:

FAVOREVOLE
NON COMPORTE IMPEGNO DI SPESA

Data

24/1/19

IL RESPONSABILE



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania - 95037 San Giovanni La Punta - Piazza Europa sn

tel. 0957417111- Fax 0957410717 - C. F. 00453970873

sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it - PEC: sangiovannilapunta@pec.it

(Settore Affari Generali ed Istituzionali)

L'Incaricato funzioni dirigenziali del Settore AA.GG. e II. sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione ad oggetto:

Convenzione ex art. 14 del CCNL 22/01/2004 del comparto funzioni locali relativa all'utilizzo a tempo parziale di personale dipendente del Comune di San Giovanni La Punta - Approvazione Schema.

Premesso che:

- la notte del 26 dicembre 2018, alle ore 3.19, si è verificato un evento sismico di forte magnitudo che ha colpito il territorio dei Comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena, della provincia di Catania, determinando una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, nonché l'evacuazione di numerosi nuclei familiari, oltre a danneggiamenti di infrastrutture ed edifici, con ingenti danni a beni mobili e immobili, di proprietà pubblica e privata;
- con la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018, è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 28 dicembre 2018;
- presso il Settore Tecnico del comune di Zafferana Etnea, operato da una eccezionale mole di lavoro determinatasi in seguito all'evento sopra indicato, oltre alla gestione ordinaria da seguire, ha prestato servizio il Dott. Ing. Ennio Costanzo, dipendente di ruolo a tempo determinato, assunto ai sensi dell'art. 110 TUEL, nominato Responsabile del Settore Tecnico e Coordinatore del COC di Zafferana Etnea;

Considerato che:

- il Comune di Zafferana Etnea, con nota ns. prot. n. 2391 del 22/01/2019, ha inoltrato al Comune di San Giovanni La Punta richiesta di utilizzo congiunto, ex art.14 del CCNL 22.01.2004, del dott. Ing. Ennio Costanzo, dipendente a tempo pieno del Comune di San Giovanni La Punta, appartenente al Settore Urbanistica di quest'ultimo, fino al 28.02.2019 per n. 18 ore settimanali, al fine di garantire continuità e funzionalità alle attività tecniche ed amministrative dell'ufficio Tecnico e del COC del comune di Zafferana Etnea, attesa la carenza di personale del suddetto comune e a fronte di oltre 2.000 istanze di verifica dell'agibilità degli edifici, che comportano l'adozione di ordinanze e tutti gli atti ad esse connesse;

Verificata la disponibilità del Dott. Ing. Ennio Costanzo, all'esercizio congiunto della prestazione lavorativa, giusta nota prot. n. 2507 del 22/01/2019, ai sensi e sulla base della disciplina contrattuale di cui all'Art.14 CCNL del 22.01.2004 del comparto Regioni e Autonomie locali;

Richiamato l'art.14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004, rubricato "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", che prevede "che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L'utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione";

Letto l'orientamento applicativo dell'ARAN sull'istituto in questione (RAL_1771_Orientamenti Applicativi) secondo cui:

- a) la disciplina dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004 trova applicazione nel caso di personale utilizzato a tempo parziale da ente diverso da quello di appartenenza;
- b) a tal fine è previsto, infatti, che gli enti locali possono utilizzare, per soddisfare le proprie esigenze organizzative, personale assegnato da altri enti del comparto per periodi determinati e per una parte dell'orario ordinario d'obbligo, con il consenso dei lavoratori interessati e secondo le regole definite preventivamente mediante una convenzione da concordarsi tra gli enti interessati;
- c) la convenzione, in particolare, deve disciplinare: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;
- d) in considerazione della circostanza che la disciplina contrattuale faccia riferimento al "rispetto del vincolo dell'orario d'obbligo", si deve ritenere che la utilizzazione da parte di un ente diverso da quello di appartenenza possa avvenire solo per una parte dell'ordinario orario di lavoro settimanale che, contrattualmente, è dovuto dal dipendente interessato presso l'ente di appartenenza;
- e) quindi, la clausola contrattuale consente a due enti di utilizzare lo stesso lavoratore ma solo nell'ambito dell'orario complessivo (normalmente 36 ore settimanali) cui è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale, il dipendente presso l'ente di appartenenza, attraverso una distribuzione dello stesso secondo le previsioni della convenzione di utilizzazione;

....omissis; infatti, occorre ricordare, per espressa previsione dell'art.14 sopra richiamata, il rapporto di lavoro continua a far capo esclusivamente all'ente di appartenenza, sulla base dei contenuti del contratto individuale a suo tempo sottoscritto, escludendosi ogni possibilità di modifica anche e soprattutto sul punto dell'orario di lavoro;

..omissis....Infine, si evidenzia che le modalità di erogazione al dipendente dei trattamenti economici di competenza di ciascuno degli enti interessati sono liberamente determinate dagli stessi in sede di predisposizione e stipulazione della convenzione di cui all'art.14, comma 1, del CCNL del 22.1.2004.

Visto il parere dell'ARAN n.RAL670 - Orientamenti applicativi in merito all'art.14 CCNL 22.01.2004, il quale ha inequivocabilmente confermato che la convenzione tra enti per l'utilizzo congiunto di un lavoratore può avvenire solo nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo;

Rilevato che la fattispecie di cui all'art. 14 CCNL cit.,

1. è diretta all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane in ambito locale ferma nell'ambito di uno stesso rapporto di lavoro, che resta invariato;
2. non comporta l'ingresso di nuovo personale, la creazione di rapporto di lavoro, consentendo un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti di un unico rapporto di lavoro a tempo pieno;

Evidenziato:

- che la suddetta convenzione, senza attivare nuove assunzioni né mobilità, favorisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'ente da cui dipende ed in parte nell'ente convenzionato, consentendo un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico (in tal senso si è espresso il Ministero dell'Interno - Direzione Generale delle Autonomie con circolare 2/2005 del 4 ottobre 2005, sia la Corte dei Conti con la deliberazione n.80/2009/Par. della Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, delibera Corte dei conti - sez. regionale di controllo Piemonte - n.223/2012/SRCPIE/PAR, Corte dei Conti - sez. regionale Abruzzo del N.92/2016);

- che, per tanto le prestazioni lavorative rese ai sensi dell'art 14 del CCNL del Comparto Regioni - Enti locali del 21 gennaio 2004, non sono da considerarsi forma di assunzione flessibile e quindi esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010;

Precisato che l'ARAN, con parere 104-14A5 ha stabilito "che la convenzione tra gli enti deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti", escludendone la competenza del Consiglio Comunale in merito all'approvazione, essendo un atto di gestione";

Ravvisata la necessità di ricorrere all'istituto giuridico di cui all'art.14 del CCNL 22/04/2004 in questione, al fine di assicurare l'efficiente e razionale funzionamento del Settore tecnico e del COC, operato di lavoro, ordinario e straordinario, in seguito al sisma di Santo Stefano;

Ritenuto, pertanto, di disporre l'utilizzazione, ai sensi dell'art.14 CCNL 22/1/2004, del Dott. Ing. Ennio Costanzo, dipendente a tempo pieno del Comune di San Giovanni La Punta, per n. 18 ore settimanali (da svolgere all'interno dell'ordinario orario di lavoro di 36 ore distribuite tra i due Enti) a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione e fino al 28.02.2019;

Ravvisata la necessità di regolare, con la predetta apposita convenzione, i profili essenziali dell'utilizzazione congiunta del dipendente, ai sensi del richiamato art.14 CCNL del 22.01.2004, constatando che la convenzione deve disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente di appartenenza e il Comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale, in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente gestione del rapporto di lavoro;

Considerato che si tratta, comunque, di un atto di gestione del rapporto di lavoro, che dovrebbe ricadere nella competenza dei Responsabili dei Servizi, previa definizione, da parte di questo organo di governo, delle necessarie linee di indirizzo per manifestare la volontà delle Amministrazioni interessate per tale forma di collaborazione;

Ritenuto che rientra nella competenza di questo organo fornire le necessarie direttive agli organi gestionali, come meglio evidenziato in premessa narrativa, con l'espresso richiamo all'articolo 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, di poter approvare lo schema di convenzione ex art.14 del CCNL 22.01.2004 con il Comune di Zafferana Etnea (CT) per l'utilizzo in parola, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All. Sub. "A");

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 T.U.E.L. e s.m.i.;

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'Ordinamento degli EE.LL. pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.R.S. del 09/05/2008 n. 20;

Visto lo Statuto Comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 17/05/2018;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 125 del 30/12/2013 ad oggetto: "Approvazione del Codice di Comportamento Comunale";

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 12 dell'1/02/2018 ad oggetto: "Approvazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anni 2018/2020";

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 16/07/2018 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione 2018/2020";

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n° 21 del 16/07/2018 ad oggetto: <<Approvazione Bilancio di Previsione 2018 e Bilancio Pluriennale 2020 e relativi allegati>>;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 69 del 17/07/2018 ad oggetto: <<Approvazione PEG armonizzato 2018/2020>>;

Viste le Delibere di Giunta Comunale n. 77 del 09/08/2018 e n. 89 del 24/10/2018 con le quali è stato approvato il Piano dettagliato degli obiettivi / Piano della performance per l'anno 2018";

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 101 del 23/11/2018 ad oggetto: "Schema di Variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020 – Art. 175 c. 3 D. Lgs 267/2000";

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 30/11/2018 ad oggetto: "Approvazione Variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Bilancio Pluriennale 2018 - 2020 - Art. 175 c. 3 D. Lgs n. 267/2000";

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 105 del 06/12/2018 ad oggetto: "Approvazione Schema di Bilancio Consolidato 2017";

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 13/12/2018 ad oggetto: "Bilancio Consolidato 2017 - Approvazione";

Visti i CC.NN.LL. e le norme del Codice Civile applicabili;

Ritenuto di dover approvare lo schema di Convenzione ex art. 14 del CCNL 22/01/2004 del comparto funzioni locali relativa all'utilizzo a tempo parziale di personale dipendente del Comune di San Giovanni La Punta, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

PROPONE

Per le motivazioni in fatto ed in diritto ampiamente esposte in premessa da intendersi qui integralmente trascritte:

1. **Di approvare** lo schema di Convenzione, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale, tra il Comune di San Giovanni La Punta ed il Comune di Zafferana Etnea per l'utilizzazione, ai sensi dell'art.14 del CCNL 22.01.2004, del dipendente a tempo pieno Dott. Ing. Ennio Costanzo, categoria giuridica D, posizione economica D1 in assegnazione al Settore Urbanistica, per n. 18 ore settimanali (da svolgere all'interno dell'ordinario orario di lavoro di 36 ore distribuite tra i due Enti) a decorrere dalla data di sottoscrizione della stipulanda convenzione e fino al 28.02.2019, precisando che a detta convenzione possono, se del caso, essere apportate modifiche non sostanziali, ove in sede di concreta stipula se ne ravvisasse la necessità.
2. **Di autorizzare** il Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali alla sottoscrizione della Convenzione di cui al punto 1 ed all'adozione dei successivi atti gestionali.
3. **Trasmettere** copia della presente al Comune di Zafferana Etnea, all'Ufficio Personale e al dipendente interessato.
4. **Disporre** la pubblicazione all'Albo pretorio on - line come previsto dall'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito web sezione atti amministrativi ai sensi del comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art. 6 della L.R. 26/06/2015 n. 11, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 come modificato dal D. Lgs 25/05/2016 n. 97, Sottosezione di 1° Livello Personale, Sotto sezione di 2° livello Titolari incarichi dirigenziali da pubblicare in tabelle.
5. **Di dichiarare** la deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., stante l'urgenza di provvedere.



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania - 95037 San Giovanni La Punta - Piazza Europa sn

tel. 0957417111- Fax 0957410717 - C. F. 00453970873

sito web: www.sangiovanilapunta.gov.it - PEC: sangiovanilapunta@pec.it

(Settore Affari Generali ed istituzionali)

**Schema di Convenzione ex art. 14 del CCNL 22/01/2004 del comparto
funzioni locali relativa all'utilizzo a tempo parziale di personale dipendente
del Comune di San Giovanni La Punta**

TRA

Il COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA, rappresentato in questo atto dall'Avv. Antonino Di Salvo, in qualità di "Incaricato di Funzioni Dirigenziali - Settori AA.GG. ed II - SS.DD. - Elettorale - Staff Sindaco" del Comune medesimo;

E

Il COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA, rappresentato in questo atto dal Dott. Orazio Trovato, in qualità del Responsabile del Settore V - Ufficio Personale e Tributi del Comune medesimo;

PREMESSO CHE

L'art. 14 del CCNL del 22/01/2004 del personale del Comparto delle Regioni Autonomie Locali, rubricato "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", così testualmente recita:

1. "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario di lavoro settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.
2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente di utilizzazione.
3. I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'Ente di utilizzazione e nei servizi convenzionati; il relativo importo annuale, indicato nel comma 4, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'Ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento.

4. Il valore complessivo su base annua per 13 mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000,00. Al lavoratore viene riconosciuta anche un'indennità di risultato, secondo i criteri definiti dall'Ente.
 5. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'Ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14/09/2000.
- Ai sensi del citato art.14 del CCNL del 22/01/2004 e della dichiarazione congiunta n°10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;
 - tramite la convenzione di cui all'art.14 del CCNL sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art.53, comma 1, del D.Lgs. n°165/2001 e ss.mm.ii.;
- Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe indicate e rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Oggetto, finalità e profili generali di riferimento

- La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo da parte del Comune di Zafferana Etnea del dipendente a tempo determinato del Comune di San Giovanni La Punta, Dott. Ing. Ennio Costanzo, nato il 10.08.1954, inquadrato nella Categoria D, con la qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo.
- La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la necessità del Comune di Zafferana Etnea in via eccezionale e temporanea di garantire continuità e funzionalità all'Ufficio tecnico ed al COC in seguito al sisma del 26.12.2018.
- Al Dott. Ing. Ennio Costanzo, utilizzato in base alla presente convenzione anche presso il Comune di Zafferana Etnea, si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali.

ART. 2

Modalità utilizzo

- I due Comuni prevedono che il Dott. Ing. Ennio Costanzo presti la propria opera nei suddetti Enti.
- L'utilizzo del personale assegnato in base alla presente convenzione avviene comunque sulla base di formale espressione di consenso da parte dello stesso Dott. Ing. Ennio Costanzo di prestare servizio anche presso il Comune di Zafferana.

ART. 3

Tempo di lavoro in assegnazione parziale

I due Comuni prevedono, di comune accordo, che il Dott. Ing. Ennio Costanzo presti servizio presso ciascuno dei due Comuni per n°18 ore settimanali.

L'articolazione settimanale dell'orario di lavoro presso il Comune di San Giovanni La Punta è così stabilita:

- Mart. ore 15.00 – 18.00
- Merc. ore 8.00 – 14.00
- Giov. ore 15.00 – 18.00
- Ven. ore 8.00 – 14.00

Le restanti 18 ore lavorative settimanali saranno svolte sulla base dell'organizzazione dell'orario di lavoro del Comune di Zafferana Etnea.

Resta fermo che tale orario potrà essere modificato, in base a sopravvenute esigenze di servizio degli Enti, previa comunicazione dello stesso Dott. Ing. Ennio Costanzo.

Al Dott. Ing. Ennio Costanzo, utilizzato presso il Comune di Zafferana Etnea, si applicano le soluzioni di flessibilità dell'orario di lavoro eventualmente previste dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzare l'impiego.

ART. 4

Gestione del personale utilizzato in convenzione

- Il Comune di San Giovanni La Punta resta titolare del rapporto di lavoro con il Dott. Ing. Ennio Costanzo e provvede alla gestione dello stesso.
- L'utilizzazione parziale del Dott. Ing. Ennio Costanzo da parte del Comune di Zafferana Etnea, ai sensi della normativa sopra richiamata, non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale.

ART. 5

Oneri finanziari

- Gli oneri finanziari riferiti al personale in utilizzo parziale sono i seguenti: costo della retribuzione, di eventuali compensi accessori oltre gli oneri previdenziali ed assistenziali, comprensiva degli oneri per trattamento accessorio.
- Il Comune di San Giovanni La Punta, in qualità di datore di lavoro, corrisponderà al Dott. Ing. Ennio Costanzo le competenze stipendiali come definite dai contratti di lavoro per il rapporto a tempo pieno di 36 ore settimanali.
- Il Comune di Zafferana Etnea, rimborserà al Comune di San Giovanni La Punta le spese per la retribuzione ed ogni altro compenso dovuto al Dott. Ing. Ennio Costanzo, oltre oneri, per la prestazione lavorativa svolta presso il Comune di Zafferana Etnea (trattamento economico tabellare per n.18 ore settimanali).
- Tutte le somme saranno riproporzionate in base alla durata della presente convenzione.
- Eventuali forme di incentivazione economica erogate dal Comune di Zafferana Etnea, nonché le eventuali retribuzioni derivanti da incarichi di responsabilità di posizione organizzativa da parte dell'Ente utilizzatore, dovranno essere comunicati all'Ente di provenienza quale titolare del rapporto di lavoro, che provvederà a corrisponderli al dipendente.
- Al Dott. Ing. Ennio Costanzo, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico del Comune di Zafferana Etnea, competerà il rimborso delle spese sostenute, nei limiti indicati al comma 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14/09/2000.
- Il Comune di Zafferana Etnea dovrà provvedere al rimborso al Comune di San Giovanni La Punta della quota parte di sua competenza entro 30 giorni dalla richiesta del Comune di San Giovanni La Punta secondo le modalità e gli importi quantificati dal Servizio Finanziario.

ART. 6
Ferie e malattia

- Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dall'amministrazione competente in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione. Le ferie concesse dal Comune di Zafferana Etnea saranno comunicate al Servizio del personale del Comune di San Giovanni La Punta.
- In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di San Giovanni La Punta che, ove necessario, rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Comuni, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Zafferana Etnea.

ART. 7
Eventuali modifiche della convenzione

- Qualora esigenze funzionali ed operative rendano necessaria la modifica della presente Convenzione relativamente ai tempi di lavoro ed alle modalità di utilizzo del personale in Convenzione, le Amministrazioni provvederanno, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della medesima natura;.
- Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni in base a quanto previsto dalla presente convenzione.

ART. 8
Durata e cause di scioglimento della convenzione

La presente Convenzione ha durata fino al 28/02/2018, con decorrenza dalla data della sottoscrizione.

Essa potrà essere risolta in qualunque momento, a richiesta anche di una sola delle parti, previa adozione di deliberazione della Giunta Comunale.

ART.9
Disposizioni generali e finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali.

Data _____


Letto, firmato e sottoscritto

Per il Comune di San Giovanni La Punta


Per il Comune di Zafferana Etnea

Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto come segue


L'ASSESSORE ANZIANO



IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

- [] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1 L.R. 44/91)
[X] essendo immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2 L.R. 44/91)

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

San Giovanni La Punta, li _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario del Comune di San Giovanni La Punta certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio online dal **25 GEN. 2019** al _____.

Certifica, inoltre, che non risulta prodotta all'ufficio comunale alcuna opposizione contro la stessa deliberazione.

San Giovanni La Punta, li _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
